



Regolamento per la concessione di contributi a enti e associazioni

approvato con atto consiliare n. 50 del 27/06/2002

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Osservanza
- Art. 3 – Finalità degli interventi
- Art. 4 – Soggetti ordinari
- Art. 5 – Soggetti Straordinari
- Art. 6 – Linee di indirizzo

Capo II – ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE

- Art. 7 - Contributi alle istituzioni scolastiche
- Art. 8 - Contributi alle scuole materne non statali
- Art. 9 – Assegni di studio

Capo III – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

- Art. 10 - Attività socio-assistenziali
- Art. 11 – Attività culturali
- Art. 12 – Promozione della pratica sportiva, attività ricreativa e tempo libero

Capo IV – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- Art. 13 – Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni
- Art. 14 – Contributi per manifestazioni ed iniziative occasionali
- Art. 15 - Interventi straordinari
- Art. 16 – Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi
- Art. 17 – Pubblicizzazione degli interventi
- Art. 18 – Patrocinio
- Art. 19 – Modalità di utilizzazione delle risorse
- Art. 20 – Modalità di presentazione delle domande

Capo V – DISPOSIZION FINALI

- Art. 21 – Albo dei beneficiari
- Art. 22 - Abrogazione

Capo I Disciplina generale

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità di Piove di Sacco.
2. Restano salvi i criteri, le forme e le diverse modalità di erogazione relativamente agli interventi di natura assistenziale gestiti dal Settore dei Servizi Sociali.

Art. 2 – Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme cui gli stessi si riferiscono.

Art. 3 - Finalità degli interventi

1. Fermo restando quanto stabilito nel regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione al registro comunale delle associazioni, il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, nei limiti delle risorse disponibili, nell'osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al fine di assicurare:
 - a) il diritto all'istruzione;
 - b) la promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - c) lo sviluppo delle libere forme associative;
 - d) la promozione delle attività culturali;
 - e) la cooperazione e la solidarietà nazionale ed internazionale;
 - f) la promozione delle attività produttive locali.
2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste analiticamente ma che, per le loro finalità, siano ad esso riconducibili.

Art. 4 – Soggetti ordinari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici, che può essere a seconda dei casi anche regolata da apposito disciplinare, è disposta a favore di:
 - a) enti e associazioni di volontariato che effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune;

- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, previamente concordate con l'Amministrazione comunale mediante appositi disciplinari, a vantaggio della popolazione del Comune.
2. Le associazioni di cui al comma 1, lett. a) e possono accedere ai contributi comunali previa iscrizione all'apposito albo comunale delle associazioni.

Art. 5 – Soggetti straordinari

1. In casi particolari, l'attribuzione di contributi economici può essere effettuata ad enti e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità da esso rappresentata.

Art. 6 – Linee di indirizzo

1. Le relazioni previsionali programmatiche allegate al bilancio di previsione costituiscono per ciascun settore interessato anche atto di indirizzo generale ai fini del perseguimento delle finalità del presente regolamento.

CAPO II

Attività di promozione dell'istruzione

Art. 7 – Contributi alle istituzioni scolastiche

1. Il Comune, al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, può provvedere alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche del territorio, per le competenze attribuitegli dalla legge per la scuola dell'obbligo, anche tramite l'erogazione di specifici contributi.
2. Al fine di qualificare il sistema scolastico, rendendolo idoneo all'attuazione del diritto di ogni persona all'istruzione, in aggiunta agli interventi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, possono essere erogati particolari contributi per la fornitura e l'acquisto di attrezzature e materiale didattico, ludico e di arredamento, strumentazione tecnica e di laboratorio, dotazioni librerie e simili.
3. Il Comune può, inoltre, sostenere iniziative ed attività complementari e formative, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti dell'intera comunità scolastica presente sul territorio comunale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative del territorio.
4. Le istituzioni scolastiche beneficiarie presentano al Comune un rendiconto che dimostri come sono stati utilizzati i contributi ricevuti, nel rispetto della destinazione determinata dall'atto di attribuzione.

Art. 8 - Contributi alle scuole materne non statali

1. Il Consiglio Comunale provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione, nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi, a determinare la dotazione finanziaria dell'apposito capitolo di bilancio relativo alla contribuzione a favore delle scuole materne non statali.
2. La Giunta Comunale provvede, nel secondo semestre dell'anno solare, a individuare i criteri per la ripartizione del fondo di cui al precedente comma secondo i seguenti indirizzi:
 - a) in proporzione al numero dei bambini iscritti;
 - b) in ragione delle spese di gestione sostenute, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ciascuna scuola e delle rette praticate.

Art. 9 - Assegni di studio

1. Al fine di consentire la prosecuzione agli studi degli studenti capaci e meritevoli, tenendo conto anche di particolari situazioni di disagio economico, il Comune può provvedere all'assegnazione di assegni di studio sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta comunale in appositi bandi, in relazione alle risorse economiche disponibili, tenendo conto dei profitti scolastici e dei redditi familiari.

CAPO III

Contributi per la promozione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive

Art. 10- Attività socio – assistenziali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività socio – assistenziali sono destinati ad incentivare iniziative di carattere umanitario e/o sociale proposte da enti e associazioni che rivestono direttamente od indirettamente interesse per la cittadinanza e che abbiano finalità compatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Attività culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati a enti e associazioni che, previo accordo con l'Amministrazione comunale:
 - a) effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione locale;
 - b) organizzino nel Comune, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione; sono escluse le iniziative esclusivamente rivolte ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano destinati esclusivamente al privato promotore;
 - c) organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali, ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
 - d) organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;

- e) promuovano l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali.

Art. 12 - Promozione della pratica sportiva, attività ricreative e tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare attenzione alla formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune promuove inoltre le attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani residenti nel Comune organizzati da enti e associazioni, anche disponendo interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza, anche internazionale, che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

CAPO IV

Condizioni generali di concessione

Art. 13 - Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni

1. La Giunta comunale approva i criteri per l'assegnazione dei contributi annuali per concorrere al finanziamento delle attività di enti e associazioni nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, in relazione ai benefici che derivano alla Comunità locale.
2. Ai fini dell'attribuzione del contributo annuale l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività svolta. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente o associazione ha fruito del contributo del Comune, oltre al programma dell'attività svolta nel corso dell'anno dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Art. 14 - Contributi per manifestazioni ed iniziative occasionali

1. L'attribuzione di contributi assegnati ad enti e associazioni per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta in conformità ai criteri definiti dalla Giunta comunale, sulla base di un piano di spesa preventivo. L'erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto riassuntivo di tutte le entrate e le spese sostenute, corredato dai documenti giustificativi delle spese. I documenti fiscali giustificativi devono essere obbligatoriamente allegati in copia quando sono relativi alla fornitura di materiale appositamente acquistato.
2. In casi particolari può essere disposta l'erogazione di un'anticipazione del contributo precedentemente allo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette

dall'apporto di coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

4. Non necessita comunque la documentazione delle spese qualora l'erogazione del contributo sia determinata dal riscontro, su relazione dettagliata valutata dalla struttura comunale di riferimento, della avvenuta realizzazione di un servizio o l'organizzazione e/o gestione di una manifestazione previamente definiti in apposito disciplinare con il Comune.

Art. 15 – Interventi straordinari

1. Per attività ed iniziative non disciplinate nei precedenti articoli, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, promosse nell'interesse della comunità locale e per le quali sussistano ragioni tali da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. In tale caso si applicano in via analogica le disposizioni previste nei precedenti articoli.
3. La Giunta comunale può definire i criteri per l'assegnazione di contributi straordinari ai soggetti indicati dall'art. 5 del presente regolamento al fine di sostenere specifiche iniziative di aiuto e di solidarietà, anche internazionale, o d'interesse generale.

Art. 16 - Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi

1. Il Comune, nel momento in cui a qualsiasi titolo concede un contributo economico, rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra enti e nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi concessi e non ancora corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire nelle seguenti forme:
 - a) assegnazione di contributi finanziari ordinari o straordinari;
 - b) assunzione di spese per l'acquisto di beni e forniture a diretto sostegno dell'attività;
 - c) concessione gratuita dell'utilizzo di strutture e attrezzature di proprietà comunale o servizi erogati dal Comune secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o provvedimenti consiliari, fatta salva ogni altra e diversa autorizzazione e/o concessione prescritta per il particolare utilizzo.

5. L'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nel presente Regolamento, sono compatibili con sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da enti pubblici o da privati, per le medesime finalità; la somma dei vari contributi non può superare le spese sostenute, e di ciò dovrà essere rilasciata apposita attestazione a cura dei beneficiari: in caso contrario, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 17 - Pubblicizzazione degli interventi

1. Gli enti e le associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all'esterno le loro attività o specifiche iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 18 - Patrocinio

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore ed è concesso dal Sindaco.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari diretti a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 19 - Modalità di utilizzazione delle risorse

1. La Giunta comunale sulla base delle relazioni previsionali programmatiche e delle risorse finanziarie inserite a bilancio determina i principi per l'attribuzione dei contributi tra i soggetti che ne hanno titolo secondo il presente regolamento, specificando in caso di concorso di diverse richieste i criteri di priorità e di valutazione delle domande.

Art. 20 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere indirizzate al Sindaco e devono pervenire entro il mese di ottobre di ciascun anno se riferite ad iniziative di carattere ricorrente, e almeno 30 giorni prima della data interessata se si tratta di singole iniziative occasionali. In ogni caso può essere specificata l'entità del contributo richiesto.
2. La presentazione della documentazione prevista dal presente regolamento, a corredo delle domande, condiziona l'effettiva erogazione delle somme concesse a titolo di contributo.
3. Le domande dovranno contenere l'eventuale dichiarazione di non assoggettabilità del contributo richiesto alla ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'art. 28 DPR 600/73.
4. L'istruttoria del procedimento è attribuita dal settore comunale competente per materia.

Capo V Disposizioni finali

Art. 21 – Albo dei beneficiari

1. E' istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 maggio, a cura del Settore Finanziario.
3. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni di cui al comma 1.
4. L'albo può essere consultato da ogni cittadino: per quanto attiene alle modalità di consultazione ed al rilascio di copia si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento comunale di accesso agli atti.
5. L'amministrazione comunale ne assicura comunque la massima facilità di accesso e pubblicità, anche per via telematica.

Art. 22 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera C.C. n. 64/1992.